

LAVORO E SALUTE

La forza costituzionale del decreto

di **Annibale Marini**

L'interrogativo sulla costituzionalità del decreto legge sull'Ilva va, a mio avviso, correttamente impostato superando, mi si consenta l'espressione, riferimenti tanto suggestivi quanto fuorvianti.

Si tratta, in particolare, di stabilire non già se l'intervento del governo risulti lesivo del fondamentale diritto alla salute, perché se così fosse l'incostituzionalità del decreto sarebbe manifesta e renderebbe ingiustificata la firma del decreto da parte di un presidente della Repubblica così attento ai problemi ed ai

profili di costituzionalità.

Quel che viene in discussione è se, ferma la primazia del diritto alla salute e la gerarchia dei valori costituzionali, non si possa introdurre una disciplina che tenga nella dovuta considerazione anche altri e concorrenti valori e diritti costituzionali, come la salvaguardia dell'occupazione, il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica privata. A me sembra che il decreto realizzi un corretto bilanciamento tra tali diritti.

Componente del Consiglio superiore della magistratura e

Presidente emerito della Corte costituzionale

Continua » pagina 45

Continua da pagina 1

Esenza sacrificare, sottolineo, la tutela della salute su cui si fonda l'intervento, svolto peraltro in forma assolutamente corretta e apprezzabile, della magistratura.

Risulta, del resto, dalle stesse premesse del decreto che la straordinaria necessità ed urgenza posta a base dell'intervento del Governo è proprio quella di assicurare «la immediata rimozione delle condizioni di criticità esistenti che possono incidere sulla salute conseguendo un sostanziale abbattimento delle emissioni inquinanti». E di protezione della salute parla la successiva premessa del decreto che fa riferimento «alla continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico Ilva spa considerata quale una priorità di interesse strategico nazionale». Quanto al contenuto, il decreto circo-

scrive il proprio ambito di applicazione sia soggettivamente, limitandolo alle sole imprese qualificate di interesse strategico nazionale, sia temporalmente, consentendo la prosecuzione dell'attività di produzione per un periodo massimo di trentasei mesi, sia infine nei presupposti, dovendo ricorrere per l'esercizio del potere autorizzatorio «un'assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione».

Ritengo, per concludere, che lo sforzo del Governo per trovare un corretto bilanciamento tra gli essenziali interessi che vengono nella specie in considerazione sia senz'altro apprezzabile. E comunque, almeno ad un primo esame risulti costituzionalmente legittimo.

E ritengo che il decreto governativo (sottoscritto ripetes dal Capo dello Stato) che non si dimentichi dovrà essere convertito in legge dal Parlamento non meriti le sbrigative fuorvianti critiche che gli vengono indirizzate e che omettono singolarmente di considerare l'interesse nazionale che viene nella specie in considerazione. Fermo restando che ogni giudizio definitivo al riguardo deve essere riservato alla saggezza dell'organo a ciò deputato dalla nostra Costituzione e cioè alla Corte costituzionale.

Condannare inappellabilmente il Governo per una misura che non esito a definire (e non sono certo il solo a dirlo) necessitata, non mi sembra corretto, né opportuno, vista la complessità della situazione di fatto e la molteplicità dei valori costituzionali che vengono in rilievo.

Annibale Marini è componente del Consiglio Superiore della Magistratura e Presidente emerito della Corte costituzionale

LAVORO E SALUTE

La forza costituzionale del decreto

di **Annibale Marini**

